

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2009716**
Data: **20/12/2016**

Oggetto: **versamento dell'acconto IVA per l'anno 2016**
Allegati: **NO**

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2016

Gentile Associato,

si ricorda che entro martedì **27 dicembre 2016** occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto IVA e al relativo versamento.

I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono tre:

- storico;
- previsionale;
- alternativo o metodo delle operazioni effettuate.

Metodo storico

Con questa metodologia di calcolo l'acconto IVA è pari all'88% del versamento IVA, al lordo dell'acconto versato, dovuto relativamente al mese di dicembre 2015 (contribuente mensile) o al 4° trimestre 2015 (contribuente trimestrale).

Tale metodo ha il vantaggio della semplicità e per questo motivo il contribuente ha la sicurezza di non incorrere in sanzioni.

In fase di calcolo dell'acconto si ricorda di prestare particolare attenzione nel caso in cui nel 2016 sia variata la cadenza dei versamenti IVA rispetto al 2015, passando dalla liquidazione trimestrale a mensile e viceversa.

Metodo previsionale

Con questa metodologia l'acconto IVA è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2016 (contribuente mensile) o del 4° trimestre 2016 (contribuente trimestrale).

Questo metodo comporta il rischio di vedersi applicare delle sanzioni per un versamento inferiore al dovuto, però è conveniente se l'importo dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.

Metodo alternativo o metodo delle operazioni effettuate

Con questa metodologia l'acconto IVA è pari al 100% dell'IVA a debito risultante da una apposita liquidazione straordinaria che dovrà tener conto delle fatture emesse e dei corrispettivi annotati sui rispettivi registri fino alla data del 20/12/2016, nonché delle operazioni effettuate fino a tale data e non ancora annotate, delle fatture di acquisto registrate fino al 20/12/2016, delle eccedenze di credito derivanti dalle precedenti liquidazioni e della percentuale di pro-rata.

Tale liquidazione straordinaria al 20/12/2016 dovrà essere annotata sui registri IVA, anche nel caso in cui il risultato sia un credito.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Questo metodo di calcolo è applicabile:

- ai contribuenti mensili: occorre fare riferimento alla liquidazione del periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2016;
- ai contribuenti trimestrali: occorre fare riferimento alla liquidazione del periodo 1° ottobre – 20 dicembre 2016.

Tale metodologia di calcolo ha il vantaggio di non esporre il contribuente a sanzioni per insufficiente versamento, una volta liquidata definitivamente l'imposta.

Esclusioni dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA

In particolare sono escluse dal versamento dell'acconto le Agenzie che:

- hanno un acconto di importo inferiore a 103,29 euro;
- hanno iniziato l'attività nel 2016;
- hanno cessato l'attività nel 2016, entro il 30 novembre 2016 se contribuenti mensili, entro il 30 settembre 2016 se contribuenti trimestrali;
- hanno avuto un credito d'imposta, sempre al lordo dell'acconto, nell'ultima liquidazione (mese o trimestre dell'anno precedente);
- hanno fruito, nel 2015, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 D.L. n. 98/2011;
- i soggetti che hanno aderito al regime forfetario di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, L. 23/12/2014 n. 190.

Modalità di versamento

Il versamento dell'acconto IVA 2016 deve essere effettuato telematicamente, avvalendosi anche di intermediari abilitati, utilizzando nel modello F24 il codice tributo 6013 (per i contribuenti mensili) o 6035 (per i contribuenti trimestrali), indicando l'anno 2016.

I contribuenti trimestrali non dovranno applicare la maggiorazione dell'1% normalmente prevista per questa tipologia di contribuenti.

Il pagamento dell'acconto IVA non può essere rateizzato, ma può essere compensato con altri crediti. In contabilità si rileverà il versamento dell'acconto IVA con la scrittura che segue:

ERARIO C/IVA a **Banca c/c**

Descrizione: pagato acconto IVA 2016

Scomputo dell'acconto

L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato:

- da quanto dovuto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre 2016, per i contribuenti mensili, da effettuarsi entro lunedì 16 gennaio 2017;
- da quanto dovuto in sede di dichiarazione annuale IVA dell'anno 2016 (versamento giovedì 16 marzo 2017, o per i soggetti obbligati alla dichiarazione annuale unificata, probabilmente, 30 giugno con maggiorazione 0,4% per mese o frazione di mese) per i contribuenti trimestrali

Alcuni casi particolari di determinazione dell'acconto IVA

In alcuni casi occorre prestare particolare attenzione nel calcolo dell'acconto IVA, quali ad esempio:

- contabilità separate: in questo caso l'acconto è determinato sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
- operazioni di fusione (propria o per incorporazione): la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Sanzioni

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è sanzionato con l'applicazione di una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata, oltre agli interessi maturati per i giorni successivi alla data di scadenza del versamento fino al giorno di pagamento compreso.

Inoltre, la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto l'anticipazione al 1/01/2016 del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015: il nuovo regime prevede, in generale, una riduzione del carico sanzionatorio, come l'applicazione della **sanzione del 15%, anziché del 30%, nel caso di tardivo versamento contenuto in 90 giorni.**

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto può essere regolarizzato mediante **ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 471/1997, pertanto le sanzioni saranno pari a:

- dallo 0,1% al 1,4% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- 1,5% nel caso di versamento compreso tra i 15 giorni e i 30 giorni dalla scadenza originaria;
- 1,67% nel caso di versamento compreso tra i 31 giorni e i 90 giorni dalla scadenza originaria;
- 3,75% nel caso di versamento oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2016.

Affinchè si perfezioni il ravvedimento operoso è necessario versare **contestualmente** al pagamento dell'imposta non versata, gli interessi legali (pari attualmente allo 0,2% annuo) maturati a partire dal giorno successivo alla scadenza originaria e fino al giorno in cui avviene il pagamento e la sanzione ridotta secondo le modalità viste sopra.

Rilevanza penale omessi versamenti IVA

Il termine di versamento dell'acconto IVA rappresenta una data di rilevante importanza in quanto ha una funzione di "spartiacque" ai fini del rispetto della normativa penale in tema di omessi versamenti IVA.

Si evidenzia che il D.Lgs n. 158 del 24/09/2015 è intervenuto sulla revisione del sistema sanzionatorio nel suo complesso al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente: in particolare, sono **entrate in vigore il 22/10/2015** le modifiche al sistema penale tributario che hanno innalzato a 250.000,00 euro la soglia penalmente rilevante relativa all'omesso versamento iva.

Quindi, l'omesso versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a € 250.000,00 per ciascun periodo di imposta, protratto oltre il 27 dicembre configura violazione che assume rilevanza penale.

La norma che regola il mancato versamento iva (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000), come modificata dall'art. 8 del D.Lgs n. 158/2015 sopra citato, prevede che "è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta".

Ad esempio, il reato si perfeziona se alla data del 27 dicembre 2016 non risulta versato un ammontare di IVA relativa all'anno 2015 superiore a € 250.000,00.

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli